



Ministero dell'istruzione e del merito

ISTITUTO COMPRENSIVO SANTO STEFANO DI CAMASTRA

Via Libertà 1, 98077 Santo Stefano di Camastra (ME)
PEO meic856004@istruzione.it PEC meic856004@pec.istruzione.it
CF 93002950835 tel +39 0921 331210 CU UFUZUV
www.icsantostefanodicamastra.edu.it



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - -S. STEFANO DI CAMASTRA
Prot. 0007615 del 07/10/2024
VII (Uscita)

A tutto il Personale
Alla Dsga

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VIGILANZA DEGLI ALUNNI

Il quadro normativo stabilisce che la custodia, il controllo, la vigilanza degli alunni è un dovere primario di tutto il Personale della scuola rispetto a tutti gli altri obblighi di servizio.

In caso di concorrenza di più obblighi che per vari motivi non consentono il loro contemporaneo adempimento, il personale docente ed ATA deve scegliere di adempiere sempre al **dovere della vigilanza**.

Nella scuola, intesa come comunità educante (CCNL 2018) chiunque (docente o ATA) ha il dovere di intervenire per arginare e/o segnalare comportamenti a rischio per gli studenti o non consoni all'istituzione scolastica.

Le SS.LL. sono invitate, pertanto, ad attenersi alle disposizioni seguenti e a predisporre e mettere in atto tutti gli interventi necessari sotto il profilo organizzativo, anche attraverso il coordinamento dei Responsabili di plesso.

LA RESPONSABILITÀ DEL PERSONALE SCOLASTICO

L'obbligo di vigilanza ha inizio con l'affidamento dello studente alla scuola e termina con la riconsegna alla famiglia o ad un adulto responsabile come avviene ad esempio nel caso di fruizione del servizio scuolabus. La responsabilità risulta tanto maggiore quanto minore è l'età dell'alunno. In caso di incidente, infatti, non sarà sufficiente per l'insegnante l'aver osservato le norme regolamentari, ma sarà necessario dimostrare di non aver violato norme di comune prudenza e perizia considerata l'età e al grado di sviluppo degli alunni.

La responsabilità per la cosiddetta culpa in vigilando deriva, infatti, dalla presunzione che il danno sia l'effetto del comportamento omissivo del sorvegliante nei confronti delle persone a lui affidate. Il docente può liberarsi da tale responsabilità solo se:

1. risulta essere presente al momento dell'evento (è ovvio ma è opportuno comunque evidenziarlo);
2. dimostra di non avere potuto evitare il fatto poiché lo stesso si è manifestato in modo imprevedibile, repentino e improvviso.

Sull'insegnante grava, dunque, una presunzione di responsabilità che può essere superata solo



Ministero dell'istruzione e del merito

ISTITUTO COMPRESIVO SANTO STEFANO DI CAMASTRA

Via Libertà 1, 98077 Santo Stefano di Camastra (ME)
PEO meic856004@istruzione.it PEC meic856004@pec.istruzione.it
CF 93002950835 tel +39 0921 331210 CU UFUZUV
www.icsantostefanodicamastra.edu.it



dimostrando di aver esercitato correttamente la funzione di sorveglianza sugli alunni.

L'obbligo di vigilanza si estende all'attività scolastica in genere (compresi l'intervallo, l'orario mensa, le uscite didattiche, i viaggi di istruzione e ogni altra attività che si svolga nei locali scolastici o in quelli di pertinenza), quindi la responsabilità degli insegnanti non è limitata all'attività didattica in senso stretto, ma riguarda l'intero periodo in cui gli alunni si trovano sotto la loro sorveglianza.

A tal proposito si sottolinea che grava principalmente sui docenti la responsabilità civile per i danni causati da fatti illeciti dagli allievi a terzi e/o a se stessi (si vedano gli artt. 2043, 2048 e 2047 del Codice Civile e l'art. 61 della legge 11/07/1980).

ENTRATA E USCITA DEGLI ALUNNI DALLA SCUOLA

Ai sensi dell'art. 29, comma 5 del CCNL 29.11.2007 per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi. È appena il caso di sottolineare la necessità per i docenti di assicurare la massima puntualità.

Più in dettaglio, si impartiscono di seguito specifiche disposizioni relative ai diversi ordini di scuola:

Scuola dell'Infanzia

- All'entrata gli alunni devono essere accompagnati dai genitori al portone di ingresso, dove con il supporto del collaboratore scolastico raggiungeranno la sezione. All'uscita possono essere ritirati al portone, ove sono accompagnati dagli insegnanti;
- i genitori impossibilitati al ritiro dei propri figli compilano apposita delega scritta solo a persone che abbiano compiuto 18 anni d'età, utilizzando il modulo disponibile negli uffici della segreteria o presso i responsabili di plesso;
- gli insegnanti, in caso di mancato ritiro occasionale dell'alunno contatteranno i genitori o la persona delegata per provvedere al ritiro; l'alunno viene trattenuto a scuola sotto la sorveglianza dell'insegnante che, se impossibilitato a permanere, lo affida al personale in servizio. Il collaboratore scolastico individuato è **autorizzato a sospendere l'attività di pulizia** dei locali per dare la priorità alla vigilanza dell'alunno e al reperimento delle figure parentali, fino all'arrivo dei genitori o della persona delegata; nel caso l'alunno non venga ritirato dopo almeno 15 minuti dall'orario di uscita, senza che sia stato possibile contattare i genitori, il personale in servizio avviserà senza ritardo la Stazione locale dei Carabinieri;



Ministero dell'istruzione e del merito

ISTITUTO COMPRENSIVO SANTO STEFANO DI CAMASTRA

Via Libertà 1, 98077 Santo Stefano di Camastra (ME)
PEO meic856004@istruzione.it PEC meic856004@pec.istruzione.it
CF 93002950835 tel +39 0921 331210 CU UFUZUV
www.icsantostefanodicamastra.edu.it



- gli insegnanti, in caso si ripeta il mancato ritiro dell'alunno (2 volte ravvicinate) entro 15 minuti dal termine delle lezioni, convocano i genitori per un colloquio esplicativo, informando anche il Dirigente scolastico;
- i collaboratori scolastici coadiuvano gli insegnanti nel servizio di vigilanza durante l'ingresso/uscita degli alunni.

Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I grado

- Gli alunni devono essere accompagnati e ritirati dai genitori al portone della scuola;
- I genitori impossibilitati al ritiro dei propri figli compilano apposita delega scritta solo a persone che abbiano compiuto 18 anni d'età, oppure richiedono l'uscita autonoma dell'alunno (solo per la Scuola Secondaria di I grado ed eccezionalmente qualche studente di quinta classe primaria, la cui abitazione sia in prossimità alla struttura scolastica), utilizzando il modulo disponibile presso gli uffici della segreteria o i responsabili di plesso;
- i docenti sono autorizzati a consentire l'uscita autonoma dell'alunno solo se in possesso dell'apposita richiesta firmata dai genitori e autorizzata dal dirigente Scolastico;
- i docenti, in caso di mancato ritiro occasionale dell'alunno non autorizzato all'uscita autonoma chiameranno i genitori o la persona delegata per provvedere al ritiro; l'alunno viene trattenuto a scuola sotto la sorveglianza dell'insegnante che, se impossibilitato a permanere, lo affida al personale in servizio. Il collaboratore scolastico **individuato è autorizzato a sospendere l'attività di pulizia** dei locali per dare la priorità alla vigilanza dell'alunno e al reperimento delle figure parentali, fino all'arrivo dei genitori o della persona delegata; nel caso l'alunno non venga ritirato dopo 15 minuti dall'orario di uscita, senza che sia stato possibile contattare i genitori, il personale in servizio contatterà la Stazione locale dei Carabinieri;
- i docenti, in caso si ripeta il mancato ritiro dell'alunno non autorizzato all'uscita autonoma (2 volte ravvicinate) entro 15 minuti dal termine delle lezioni, convocano i genitori per un colloquio esplicativo, informando anche il Dirigente scolastico;



Ministero dell'istruzione e del merito

ISTITUTO COMPRENSIVO SANTO STEFANO DI CAMASTRA

Via Libertà 1, 98077 Santo Stefano di Camastra (ME)
PEO meic856004@istruzione.it PEC meic856004@pec.istruzione.it
CF 93002950835 tel +39 0921 331210 CU UFUZUV
www.icsantostefanodicamastra.edu.it



- i collaboratori scolastici coadiuvano i docenti nel servizio di vigilanza durante l'ingresso/uscita degli alunni.

PERSONALE ATA E LA VIGILANZA ALLA PORTA DI INGRESSO E CANCELLI

I collaboratori scolastici addetti devono provvedere a chiudere gli accessi degli edifici scolastici all'orario di inizio delle attività didattiche. **La porta di ingresso non dovrà mai essere lasciata incustodita e/o aperta.**

I cancelli, se presenti, andranno aperti 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e chiusi tassativamente dieci minuti dopo l'orario di ingresso, orario massimo di tolleranza per l'ingresso degli alunni di scuola primaria. **Per motivi di sicurezza, non è consentito agli alunni di accedere alle pertinenze della scuola senza alcuna sorveglianza.** L'accesso ai locali scolastici e alle pertinenze da parte di soggetti esterni/genitori è consentito solo in presenza di apposita autorizzazione e per il tempo necessario.

I fornitori/soggetti esterni sono autorizzati allo scarico/carico di merci al di fuori dell'orario delle lezioni, o in caso di necessità in orari non coincidenti con l'orario di ingresso e di uscita degli studenti. In nessun caso possono scaricare merci nei cortili della scuola quando questi siano impegnati per lo svolgimento delle attività didattiche.

Le ditte a cui è stato affidato l'incarico di effettuare riparazioni o lavori di manutenzione, non possono accedere ai locali scolastici o alle loro pertinenze durante le attività didattiche. È ammessa l'esecuzione di lavori in aree limitate in presenza del Duvri dell'Ente committente.

Nel caso in cui non siano presenti cancelli, rendendo di fatto l'accesso libero, la scuola assume la responsabilità della vigilanza sui minori limitatamente dal momento del loro ingresso a scuola, ossia al portone di ingresso. La responsabilità cesserà nel momento in cui il minore verrà riconsegnato, al portone, al genitore o persona autorizzata, che si incaricherà della sua sorveglianza. Pertanto, si raccomanda ai Docenti e al Personale Ata di ricordare alle famiglie di **non lasciare i propri figli incustoditi prima dell'orario d'ingresso e dopo l'orario di uscita.**

INCONTRI SCUOLA FAMIGLIA ED EVENTI ORGANIZZATI IN COLLABORAZIONE CON LA SCUOLA

Durante gli incontri scuola famiglia sarebbe opportuno non portare con sé i bambini molto piccoli. Laddove ciò sia impossibile per oggettive difficoltà familiari, si richiede alle famiglie di provvedere con la massima sollecitudine a garantire accurata sorveglianza dei minori, evitando che si allontanino incustoditi. In nessun caso potrà essere richiesto ai collaboratori scolastici o ad altro personale di occuparsi della vigilanza dei minori.

Nell'ambito delle manifestazioni organizzate in collaborazione con le famiglie, in orario extracurricolare, sebbene possano presenti i docenti, la sorveglianza è posta in carico ai genitori, che verificheranno personalmente anche in merito agli alimenti che i propri figli assumono.



Ministero dell'istruzione e del merito

ISTITUTO COMPRESIVO SANTO STEFANO DI CAMASTRA

Via Libertà 1, 98077 Santo Stefano di Camastra (ME)
PEO meic856004@istruzione.it PEC meic856004@pec.istruzione.it
CF 93002950835 tel +39 0921 331210 CU UFUZUV
www.icsantostefanodicamastra.edu.it



VIGILANZA DURANTE LE ATTIVITÀ DIDATTICHE

Come stabilito dal C.C.N.L. comparto scuola 2006/09, fa parte degli obblighi di servizio imposti agli insegnanti quello di vigilare sugli allievi, vigilando durante tutto l'orario scolastico ed assistendoli all'uscita dalla scuola.

Ciascun docente è tenuto ad osservare diligentemente il proprio orario di servizio.

Eventuali reiterati ritardi senza giustificato motivo oltre a provocare disfunzioni del servizio, espongono il docente all'attribuzione della "culpa in vigilando" con sanzioni di carattere civile e penale, in caso di incidenti.

Ogni docente in servizio alla prima ora sarà presente almeno **cinque minuti prima** dell'inizio delle lezioni: tale comportamento costituisce obbligo di servizio ai sensi del vigente CCNL e la eventuale inosservanza ha rilevanza disciplinare.

Durante l'esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni della classe è il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale.

VIGILANZA DURANTE L'INTERVALLO

Considerando la fascia di età degli alunni dell'Istituto, durante l'intervallo si richiede una maggiore attenzione nella sorveglianza.

Per prevenire possibili incidenti e per evitare eventuali attribuzioni di responsabilità, la vigilanza deve essere attiva, ovvero:

1. i collaboratori scolastici devono prioritariamente monitorare affinché l'uso dei servizi igienici avvenga in maniera ordinata e non si creino condizioni che rechino nocimento agli alunni;
2. i docenti responsabili dell'intervallo sono quelli già in servizio nella classe nel momento in cui suona la campanella della ricreazione. Essi sono incaricati di regolamentare l'accesso ai servizi igienici e provvederanno a far uscire dalla classe gli alunni due alla volta, oppure uno alla volta nel caso di alunni particolarmente esuberanti;
3. i docenti sono tenuti ad impartire agli alunni, tutte le istruzioni indispensabili a tutelare la propria e l'altrui incolumità nell'uso dei servizi igienici, con riferimento alle situazioni di seguito indicate:
 - evitare situazioni di affollamento
 - scoraggiare negli alunni gli atteggiamenti che possono, in situazione di affollamento, innescare situazioni di rischio e/o incidenti
 - assumere comportamenti consoni e rispettosi nei confronti dei compagni durante la permanenza nei servizi igienici, in particolare nei confronti degli alunni più piccoli
 - prevenire atti di prevaricazione o bullismo
 - evitare di arrecare danni alle strutture e agli arredi.



Ministero dell'istruzione e del merito

ISTITUTO COMPRENSIVO SANTO STEFANO DI CAMASTRA

Via Libertà 1, 98077 Santo Stefano di Camastra (ME)
PEO meic856004@istruzione.it PEC meic856004@pec.istruzione.it
CF 93002950835 tel +39 0921 331210 CU UFUZUV
www.icsantostefanodicamastra.edu.it



ALUNNI FUORI DALLA CLASSE, LE RESPONSABILITÀ DEL PERSONALE ATA

I docenti autorizzano gli alunni ad uscire dalla classe al di fuori dell'orario dell'intervallo in caso di necessità, uno alla volta, controllandone il rientro. Il collaboratore scolastico assegnato al piano vigilerà sulla correttezza del comportamento del minore.

In relazione al profilo di responsabilità per mancata vigilanza, non è consentito l'allontanamento temporaneo degli alunni dalla classe per motivi disciplinari.

Allo stesso modo si invitano i docenti a non fare uscire dall'aula gli alunni per incombenze legate all'attività didattica (come per esempio fotocopie, reperimento di materiale, ecc.). Per queste necessità i docenti si organizzeranno autonomamente, al di fuori dell'orario di servizio, predisponendo puntualmente il materiale necessario allo svolgimento dell'attività didattica.

I Docenti affideranno agli alunni solo compiti che possono svolgere sotto vigilanza.

In nessun caso le trombe delle scale saranno lasciate prive di sorveglianza da parte dei collaboratori scolastici.

Non è consentito ai Collaboratori scolastici intrattenersi in qualunque attività che sia diversa dal prioritario compito di sorveglianza degli studenti, durante la permanenza degli stessi a scuola, né è consentito abbandonare il piano/corridoio assegnato.

I collaboratori scolastici hanno il preciso dovere di sorvegliare porte di ingresso e cancelli, mantenendoli ben chiusi e inaccessibili dall'esterno. L'ingresso di persone estranee non è consentito, tranne a persone autorizzate dal Dirigente Scolastico, oppure all'utenza che richiede i servizi di Segreteria in orario di ricevimento. È fatto salvo l'ingresso dei genitori su invito dei docenti.

I collaboratori scolastici si accerteranno sempre dell'identità delle persone che chiedono di entrare a scuola, verificando il possesso dell'autorizzazione del Dirigente Scolastico, prima di aprire cancelli/portoni di ingresso.

RESPONSABILITÀ DEI DOCENTI E DEI COLLABORATORI SCOLASTICI DURANTE IL CAMBIO DELL'ORA

I docenti devono effettuare gli spostamenti con la massima tempestività evitando di lasciare la classe senza sorveglianza. Per assicurare la continuità nella vigilanza sugli alunni durante il cambio di turno dei docenti, i collaboratori scolastici devono favorire l'avvicinarsi degli insegnanti collaborando nella vigilanza delle classi prive di insegnanti.

Gli alunni devono rimanere nell'aula. L'insegnante uscente non autorizzerà alcun alunno ad allontanarsi dall'aula, in attesa del docente dell'ora successiva.

I docenti che entrano in servizio a partire dalla 2ª ora in poi o che hanno avuto un'ora libera, sono tenuti a farsi trovare davanti all'aula interessata.

I collaboratori scolastici, all'inizio delle lezioni o ai cambi di turno dei docenti nelle classi, debbono accertarsi di eventuali ritardi o di assenze degli insegnanti e informare prontamente il Dirigente Scolastico.



Ministero dell'istruzione e del merito

ISTITUTO COMPRESIVO SANTO STEFANO DI CAMASTRA

Via Libertà 1, 98077 Santo Stefano di Camastra (ME)
PEO meic856004@istruzione.it PEC meic856004@pec.istruzione.it
CF 93002950835 tel +39 0921 331210 CU UFUZUV
www.icsantostefanodicamastra.edu.it



RESPONSABILITÀ DEI DOCENTI PER RITARDI IN SERVIZIO O IMPROVVISO ALLONTANAMENTO DAL POSTO DI LAVORO

In caso di ritardo o di assenza dei docenti, non tempestivamente annunciati dagli stessi, gli insegnanti presenti e i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni dandone, avviso all'Ufficio di Presidenza.

Per nessun motivo i Docenti possono assentarsi/allontanarsi dalla classe loro assegnata in orario, se non autorizzati dal Dirigente Scolastico.

Eventuali incidenti occorsi agli studenti, saranno imputati al docente che in quell'ora avrebbe dovuto prestare servizio.

Il docente che ha necessità improvvisa di allontanamento dalla classe/sezione per causa di forza maggiore richiederà immediatamente l'intervento di un collaboratore scolastico; chiederà autorizzazione al Dirigente Scolastico o al Vicepreside tramite del Referente di Plesso ad allontanarsi dal posto di lavoro e solo dopo aver ottenuto l'autorizzazione potrà lasciare la scuola.

In caso di assenza improvvisa del docente e/o eventuale ritardo del supplente, con il determinarsi quindi di una situazione di rischio a carico degli alunni per mancata vigilanza, questa verrà assunta in primo luogo dal collaboratore scolastico per il tempo strettamente necessario.

RITARDI E USCITE ANTICIPATE

È opportuno porre la massima attenzione e rigore nell'organizzare le uscite anticipate e le entrate posticipate degli studenti. Le entrate posticipate devono essere giustificate dai genitori e registrate all'ingresso e notificate nel registro dal docente.

Le uscite anticipate devono essere sempre autorizzate dal docente presente in classe.

Dopo 5 uscite anticipate, il docente avvisa il D.S. o il suo sostituto, affinché sia valutata la legittimità del comportamento e la necessità di eventuali contatti con le famiglie.

ASSENZE ALUNNI

Nel caso di assenze prolungate, non giustificate dalla famiglia, l'insegnante deve provvedere a richiedere le informazioni necessarie. Tutti i genitori degli studenti devono giustificare le assenze superiori a 10 giorni.

In caso di irregolare frequenza, non giustificata da situazioni oggettivamente documentate, il coordinatore, contatterà immediatamente la famiglia e registrerà sul registro elettronico l'esito della comunicazione o preparerà un verbale da conservare agli atti. Contemporaneamente va contattato l'Ufficio di Dirigenza e tempestivamente informerà il Referente per la dispersione scolastica.

I docenti sono obbligati alla puntuale e tempestiva registrazione delle assenze degli studenti su tutti i registri in cui è prevista l'annotazione delle presenze, con particolare riguardo ai registri per la sicurezza. Ai fini della Sicurezza viene organizzato il registro CARTACEO.



Ministero dell'istruzione e del merito

ISTITUTO COMPRESIVO SANTO STEFANO DI CAMASTRA

Via Libertà 1, 98077 Santo Stefano di Camastra (ME)
PEO meic856004@istruzione.it PEC meic856004@pec.istruzione.it
CF.93002950835 tel +39 0921 331210 CU UFUZUV
www.icsantostefanodicamastra.edu.it



ESPERTI ESTERNI, TIROCINANTI, ASACOM

Qualora i docenti ritengano utile invitare in classe altre persone in qualità di esperti a supporto dell'attività didattica, tali esperti chiederanno per iscritto, di volta in volta, l'autorizzazione al Dirigente scolastico, allegando il loro curriculum e la carta di identità.

Gli esperti, gli Asacom o i tirocinanti permarranno nei locali scolastici per il tempo necessario all'espletamento delle loro funzioni. In ogni caso la completa responsabilità didattica e la vigilanza sugli alunni restano di pertinenza del docente. In nessun caso gli esperti esterni, gli Asacom o i tirocinanti saranno responsabili per la vigilanza degli alunni. Pertanto, nel caso di loro intervento in classe, l'insegnante deve restare nella classe ad affiancarli per la durata dell'intervento.

I genitori possono essere invitati a scuola come Esperti/collaboratori, ma non hanno obblighi e responsabilità di vigilanza né nei confronti dei propri figli né degli altri alunni.

ALUNNI DISABILI

La vigilanza sui minori bisognosi di assistenza, nella fattispecie alunni con disabilità grave, particolarmente imprevedibili nelle loro azioni od impossibilitati ad autoregolamentarsi, deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno e dall'operatore addetto all'assistenza, dal docente della classe eventualmente coadiuvato, in caso di necessità, da un collaboratore scolastico. Il collaboratore scolastico presta ausilio materiale agli alunni con disabilità nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, all'interno e nell'uscita da esse, nonché nell'uso dei servizi igienici, così come previsto dal loro mansionario.

VIGILANZA DEGLI ALUNNI IN CASO DI SCIOPERO

In caso di sciopero, sia il personale docente, sia i collaboratori scolastici, che non aderiscono allo sciopero, hanno il dovere di vigilare su tutti gli alunni presenti nella scuola, rientrando tale servizio tra le misure idonee a garantire i diritti essenziali dei minori (Parere del Consiglio di Stato del 27-01-82).

VIGILANZA USO LIM, TABLET E COMPUTER

L'utilizzo del telefono cellulare a scuola è consentito agli alunni solo se previsto dal Pei, dal PDP, ovvero per documentate e oggettive condizioni personali. In presenza del docente così come previsto dalla nota prot. 5274 dell'11/07/2024. Nella scuola secondaria di primo grado, saranno previste specifiche sanzioni disciplinari per gli alunni che dovessero contravvenire al divieto di utilizzo in classe dello smartphone. Potranno, invece, essere utilizzati, per fini didattici, altri dispositivi digitali, quali pc e tablet, sotto la guida dei docenti.

I docenti vigilano sulle attività da svolgere in classe mediante l'uso di tablet e computer portatili, Lim.



I docenti della classe sono responsabili del corretto uso delle attrezzature tecnologiche presenti nelle aule e vigilano, durante le ore loro assegnate, affinché gli alunni non utilizzino in modo non idoneo gli strumenti tecnologici, arrecando pregiudizio alla loro incolumità, o danneggiando il patrimonio dei beni della scuola.

VIGILANZA E SUPPORTO ALLA MENSA

I collaboratori scolastici sono tenuti a supportare i docenti nella gestione della mensa, in particolare mantenendo pulito l'ambiente mensa, sorvegliando i corridoi durante l'accesso degli alunni ai servizi igienici, prestando tutte le attività di assistenza necessarie.

I collaboratori scolastici assegnati nei plessi funzionanti prevalentemente a tempo pieno, che usufruiscono del servizio mensa, effettueranno la pausa pranzo solo dopo che gli alunni avranno ripreso le attività didattiche.

VIGILANZA ATTIVITA' DI ED. FISICA

I docenti di educazione fisica devono vigilare perché gli alunni non utilizzino attrezzi, macchinari, materiali non idonei. **Per nessun motivo gli studenti devono rimanere privi di vigilanza durante le attività sportive.**

Il gioco va inteso come momento educativo e la scelta è rimessa al docente che valuta le esigenze formative dei bambini e lo spazio a disposizione, in modo da evitare situazioni pericolose. I docenti di educazione fisica si accerteranno sempre che:

1. tutti gli studenti siano in grado di affrontare le attività proposte **prima di attuarle.**
2. l'ambiente prescelto sia idoneo, privo di rischi o pericoli per l'incolumità fisica degli studenti
3. nessuno degli studenti sia stato esonerato dalle attività motorie per problemi di salute
4. gli studenti che dovessero imbattersi in qualunque tipo di incidente durante le attività motorie, **ricevano pronta e adeguata assistenza dal personale addetto della scuola**, chiamando i soccorsi nel caso di necessità e avvisando sempre i familiari tempestivamente.

Le attività svolte in palestra devono concludersi in tempo utile (almeno 5 minuti prima) per consentire agli alunni di ritornare in classe in tempo per iniziare la nuova ora di lezione.

SCUOLABUS

La sentenza della Corte di cassazione n. 17574/2010 ha ribadito che la responsabilità del personale scolastico si estende alle modalità organizzative relative allo svolgimento in sicurezza delle operazioni di discesa e salita dallo scuolabus. Pertanto, è compito del collaboratore scolastico accompagnare i bambini nel tragitto fuori dalla scuola sino alla porta di entrata dello scuolabus, dove i bambini saranno presi in consegna dagli operatori comunali.

Gli alunni devono sempre passare direttamente dalla responsabilità di un adulto (genitore,



Ministero dell'istruzione e del merito

ISTITUTO COMPRESIVO SANTO STEFANO DI CAMASTRA

Via Libertà 1, 98077 Santo Stefano di Camastra (ME)
PEO meic856004@istruzione.it PEC meic856004@pec.istruzione.it
CF. 93002950835 tel +39 0921 331210 CU UFUZUV
www.icsantostefanodicamastra.edu.it



affidatario, autista o assistente scuolabus) a quella del personale scolastico (docente, collaboratore scolastico) e viceversa.

I docenti responsabili di plesso verificheranno che gli scuolabus siano sempre presenti al momento dell'uscita. In caso si ravvisino situazioni potenzialmente pericolose, si avviserà prontamente il dirigente scolastico.

I docenti dell'ultima ora con il supporto dei collaboratori scolastici, inoltre, verificheranno per quanto possibile, che i bambini siano in condizione di salute accettabile prima che salgano sullo scuolabus. In caso di incertezza sullo stato di salute del bambino, va sempre avvisata la famiglia.

VIGILANZA DEGLI ALUNNI DURANTE LE ATTIVITÀ EXTRASCOLASTICHE

La vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento di uscite, didattiche, visite guidate e viaggi d'istruzione dovrà essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori. Il dirigente scolastico provvede ad assegnare gli insegnanti nel rapporto di uno ogni quindici alunni (scuola secondaria e primaria) e di uno ogni dieci alunni (scuola dell'infanzia) salvo eventuali deroghe che rendessero necessario aumentare il numero di accompagnatori.

In caso di partecipazione di uno o più alunni con disabilità, viene designato un accompagnatore fino a due alunni disabili, su parere del consiglio di classe.

La vigilanza degli alunni durante le attività extrascolastiche (spettacoli teatrali, cinematografici, sportivi, mostre, ecc.) è affidata con incarico del dirigente scolastico e costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio.

I docenti accompagnatori devono accompagnare gli alunni e svolgere attività di sorveglianza durante tutto il tempo in cui sono ad essi affidati e non possono in alcun momento abbandonare la vigilanza sugli alunni, in considerazione della imprevedibilità delle loro azioni.

Spetta agli insegnanti, durante le uscite didattiche, le visite guidate e i viaggi di istruzione, impartire agli alunni chiare norme di sicurezza e di comportamento, in particolare per quanto attiene a regole semplici di educazione stradale. Il Regolamento di Istituto in merito alle uscite didattiche obbliga anche le famiglie ad impartire le regole necessarie ad affrontare l'uscita con la classe.

I collaboratori scolastici, laddove possibile e secondo le specifiche istruzioni impartite, coadiuvano i docenti nella vigilanza delle scolaresche durante le attività programmate dal Collegio docenti e realizzate al di fuori dell'istituto scolastico e delle sue pertinenze.

INFORTUNI

Si ricorda che tutto il personale è tenuto a prestare tempestivo soccorso agli alunni in caso di infortunio, quantunque si confermi la presenza di specifiche figure addette al Primo Soccorso che devono intervenire con immediatezza.

Si indicano, qui di seguito, le operazioni da compiere in caso di infortunio o incidente o danno, appena dopo le azioni di immediato soccorso:

1. avvertire i familiari e il servizio di emergenza medica (numero telefonico 112);



Ministero dell'istruzione e del merito

ISTITUTO COMPRESIVO SANTO STEFANO DI CAMASTRA

Via Libertà 1, 98077 Santo Stefano di Camastra (ME)
PEO meic856004@istruzione.it PEC meic856004@pec.istruzione.it
CF. 93002950835 tel +39 0921 331210 CU UFUZUV
www.icsantostefanodicamastra.edu.it



2. nel caso di trasferimento dell'alunno al pronto soccorso, in assenza dei genitori, un docente o un collaboratore scolastico accompagnerà lo stesso, laddove sia possibile senza lasciare classi scoperte;

COLLABORATORI SCOLASTICI

Nella presente circolare sono più volte menzionati i collaboratori scolastici. Si ricorda che il dovere di vigilanza, compito che fa capo in via principale al personale docente, rientra anche tra gli obblighi spettanti al personale ATA.

Infatti, il CCNL del comparto scuola individua per i collaboratori scolastici "mansioni di accoglienza e sorveglianza intesa come "controllo assiduo e diretto a scopo cautelare", degli alunni nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante l'intervallo.

Tale direttiva costituisce disposizione di servizio, il personale tutto è tenuto ad attenersi scrupolosamente alle suddette disposizioni. La direttiva va stampata, conservata in ogni plesso o ufficio e resa disponibile per ogni dipendente. Il DSGA, il Personale amministrativo, la Collaboratrice del DS e i Referenti di plesso dovranno vigilare sul rispetto delle seguenti disposizioni.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Maria Pina Da Campo

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del Dlgs 39/1993*